

NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO
2020-2022

*Principio contabile applicato
alla programmazione
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011*

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il nuovo sistema contabile ha comportato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale tra le quali la stesura della presente nota integrativa al bilancio.

Si rammentano le innovazioni più importanti:

- x il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica;
- x i nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- x le previsioni delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- x le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;
- x la competenza finanziaria potenziata, la quale comporta nuove regole per la disciplina nelle rilevazioni delle scritture contabili;
- x la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- x l'impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale.

La struttura del bilancio è stata articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì tassativamente definita dalla normativa.

Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall'elencazione di titoli e tipologie.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio, la relazione è integrata con una serie di tabelle con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Nel Documento Unico di Programmazione, dovranno pertanto essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente.

Il bilancio di previsione 2020-2022 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. 118/2011. Dal 2017 per tutti gli enti al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, contenente i seguenti elementi:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- c) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- d) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato siano comprensivi anche di investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Equilibri di bilancio

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2020-2022 da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono:

- 1) il principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese:

EQUILIBRIO GENERALE DI BILANCIO (di cui all'art. 5 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

ENTRATA			SPESA		
TIT. 1	Tributarie	0,00	TIT. 1	Spese correnti	32.941.103,64
TIT. 2	Trasferimenti correnti	20.284.752,65			
TIT. 3	Extra tributarie	12.289.580,99			
TIT. 4	Entrate in conto capitale	15.738.270,20	TIT. 2	Spese c/capitale	15.371.500,20
TIT. 5	Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00			
TIT. 6	Accensione di prestiti	0,00			
TIT. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	TIT. 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00
TIT. 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.362.000,00	TIT. 7	Spese per conto terzi e partite di giro	4.362.000,00
	FPV di parte corrente	0,00			
	FPV di parte capitale	0,00			
	Avanzo di amministrazione	0,00			
TOTALE ENTRATA		55.674.603,84	TOTALE SPESA		55.674.603,84

- 2) il principio dell'equilibrio della situazione corrente (equilibrio economico), secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla
- 3) spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti):

EQUILIBRIO ECONOMICO
(di cui all'art. 5 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

ENTRATA			SPESA		
TIT. 1	Tributarie	0,00	TIT. 1	Spese correnti	32.941.103,64
TIT. 2	Trasferimenti correnti	20.284.752,65			
TIT. 3	Extra tributarie	12.289.580,99			
	FPV di parte corrente	0,00			
	Entrate di parte corrente che finanziano spesa in conto capitale	0,00			
	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	366.770,00			
TOTALE ENTRATA		32.941.103,64	TOTALE SPESA		32.941.103,64

- 4) il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°:

5)

**EQUILIBRIO DELLA SITUAZIONE IN CONTO
CAPITALE**

(di cui all'art. 5 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

ENTRATA			SPESA		
TIT. 4	Trasferimenti c/capitale	15.738.270,20	TIT. 2	Spese c/capitale	15.371.500,20
	FPV entrata	0,00			
	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	-366.770,00			
	Entrate di parte corrente destinate a spese in conto capitale	0,00			
	Avanzo di amministrazione	0,00			
TOTALE ENTRATA		15.371.500,20	TOTALE SPESA		15.371.500,20

Nei trasferimenti di capitale (Tit. 4 Entrata) è ricompresa una assegnazione da parte della Provincia Autonoma (Fondi BIM) pari a € 366.700,00 che finanzia spese in parte corrente (Utilizzo proventi derivanti dai canoni di concessione aggiuntivi di cui alla lett. A) comma 15 quater dell'art. 1 bis della L.P. 06.03.1998 n. 4).

Per il dettaglio ulteriore sugli equilibri di bilancio, si rinvia all'allegato.

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio 2020-2022, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti. Per quanto riguarda le assegnazioni, si è fatto riferimento a quanto contenuto nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2020, sottoscritto in data 8 novembre 2019.

Di seguito vengono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate.

Relativamente ai proventi da servizi, nel determinare l'importo dello stanziamento, si è tenuto conto, oltre che del trend storico, anche dell'impatto sul calcolo delle quote derivante dall'introduzione dell'ICEF.

Per quanto riguarda il budget, si fa riferimento a quanto contenuto nel protocollo di intesa in materia di finanza locale per l'anno 2020, che sostanzialmente conferma i trasferimenti alle Comunità già definiti per l'anno 2019.

Per il Servizio Ambiente si fa riferimento alle spese derivanti dalla gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Relativamente all'integrazione del canone per gli alloggi locali sul mercato lo stanziamento previsto per l'anno 2020 è stato previsto in relazione alle assegnazioni previste dalla Provincia per il medesimo anno.

Per quanto riguarda i contributi erogati dal Servizio Edilizia Abitativa per l'edilizia agevolata, si fa riferimento alle specifiche norme di settore. In particolare si evidenzia che la spesa annualmente sostenuta risulta interamente finanziata da contributi della Provincia mirati a questa tipologia di intervento.

Le spese

La struttura del nuovo bilancio armonizzato della parte spesa è ripartita in missioni / programmi / titoli /macro-aggregati. Con l'introduzione del nuovo piano dei conti finanziario e del nuovo piano dei conti economico – patrimoniale si è resa necessaria la reimputazione ai centri di costo delle spese di personale e la disarticolazione analitica delle voci di spesa relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche) e altri costi comuni generali (i fondi del personale per le risorse accessorie, approvvigionamenti di cancelleria e stampati, formazione).

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- ⇒ dei contratti in essere (personale, utenze, altri contratti di servizio quali utenze, pulizie, ...),
- ⇒ delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali,
- ⇒ delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste sulla base degli indirizzi del Comitato e/o di concerto con i medesimi alla luce delle risorse disponibili.

Con deliberazione n. 351 di data 15 novembre 2018 la Comunità ha approvato il Piano di miglioramento 2018-2019 con il quale sono state introdotte alcune misure al fine di addivenire a una razionalizzazione e riduzione delle spese correnti, nei termini e con le modalità previste dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale.

La spesa a preventivo risulta pertanto rispondente ai criteri in esso contenuti e mira ad ottenere il raggiungimento dell'obiettivo anche nel corso del 2020.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che – a regime – dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. È ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli interventi a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per quanto riguarda l'individuazione dei capitoli sui quali calcolare il fondo e la modalità di calcolo del medesimo, si rinvia alle tabelle allegate alla presente.

Si evidenzia che le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

- ♣ compartecipazione alla spesa degli utenti dei servizi socio – assistenziali,
- ♣ compartecipazione alla spesa degli utenti del servizio rifiuti relativamente ai rifiuti assimilabili agli urbani

Per quanto riguarda la modalità di calcolo del fondo si è optato sul Metodo A1 – media semplice sui totali. Il calcolo della quota di FCDE è stato definitivo tenuto conto dell'obbligo previsto di applicazione della percentuale del 95% per l'anno 2020 e del 100% dal 2021.

Non sono state ritenute di dubbia esigibilità le entrate derivanti dal concorso dei privati negli oneri del servizio mensa scolastica e pertanto non è stato operato alcun accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Fondo di garanzia per i debiti commerciali

Il Fondo di cui sopra è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) la quale, all'art. 1, comma 859 e seguenti, dispone l'obbligo di istituire il fondo di garanzia per i debiti commerciali nella parte corrente del bilancio, a valere sul titolo I della spesa, per gli enti che non riducono i propri debiti commerciali rilevati al 31/12 dell'anno precedente, ovvero che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalle norme.

Attraverso tale fondo viene posto un vincolo sulle risorse di competenza di parte corrente partendo dal presupposto che il mancato rispetto dei termini di pagamento, senza motivazione, siano dovute a carenze di cassa.

Nel bilancio 2020-2022 il fondo non risulta costituito in quanto la valutazione effettuata al momento della predisposizione del bilancio porta a considerare rispettate le regole di cui sopra. Entro i termini previsti dalla norma sarà effettuata una nuova valutazione che, se necessario, verrà effettuata una variazione che porti all'8

costituzione del fondo e alla relativa valorizzazione.

Tale incombenza è legata a quella dello stock del debito residuo ed all'alimentazione dei flussi di fatture per debiti commerciali e relativi pagamenti che viene fatta automaticamente sulla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) grazie ad un sistema di interscambio.

I parametri ed i criteri da tenere presente per la determinazione del fondo di garanzia per i debiti commerciali, modificati dall'art. 38-bis del Decreto crescita (DL 34/2019), sono i seguenti:

1. debito residuo al 31/12 dell'esercizio precedente superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (se tale condizione si avvera, allora si passa al 2° parametro);
2. mancata riduzione del debito commerciale residuo (al 31/12 dell'esercizio precedente) di almeno il 10% rispetto a quello del 2° esercizio precedente.

Ulteriore obbligo di accantonamento a detto fondo sussiste ove si presentino ritardi sui termini di pagamento delle transazioni commerciali ovvero se non c'è stata pubblicazione sul sito dell'ente del debito commerciale residuo, unitamente alla mancata trasmissione sulla PCC dello stock dei debiti commerciali o delle relative informazioni di pagamento.

Con apposita deliberazione di Giunta comunale, si procederà pertanto all'eventuale applicazione a bilancio di detto fondo ove al 31/12/2019 sussistano i valori di verifica necessari.

Fondo di riserva

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (minimo 0,30% e massimo 2% delle spese correnti iscritte in bilancio).

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E DEI RELATIVI UTILIZZI

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 2 dd. 10.06.2019 ed ammonta complessivamente ad € 5.726.082,78.=.

Il risultato di amministrazione presunto è stato calcolato secondo le indicazioni della norma, e precisamente dal punto 9.2 del principio contabile applicato di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011, il quale reca testualmente: "In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione".

Si riporta di seguito pertanto il calcolo del risultato presunto di amministrazione:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	5.726.082,78
	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	7.046.313,55
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	46.625.242,83
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	44.619.789,06
-	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	129.267,55
+	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	121.625,39
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	14.770.207,94
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	1.500.000,00
-	Uscite che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	3.000.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	8.763.647,62
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	4.506.560,32

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	733.763,86
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2019	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	0,00
	B) Totale parte accantonata	733.763,86
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	93.456,87
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti all'ente	300.000,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	393.456,87
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale parte destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	3.379.339,59
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come avanzo da ripianare		

L'art. 187 del TUEL (D. Lgs. 267/2000), al suo comma 3 così disciplina: "Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.

L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3- quinquies". Il punto 9.2 (nuova formulazione) dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dispone che: "In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione ... omissis... Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale). Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate. Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate."

Si ritiene di vincolare una parte dell'avanzo di amministrazione presunta in parte per progetti di tipo socio-assistenziale che l'Amministrazione definirà nel dettaglio in seguito.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO O CON LE RISORSE DISPONIBILI

I principali interventi programmati per spese di investimento sono

Acquisto di beni mobili e informatici	48.000,00
Acquisto attrezzature per servizio tributi e tariffe	11.427,00
Interventi di manutenzione ambientale – Intervento 19	330.000,00
Progetto Rete delle Riserve	36.000,00

Spese per manutenzione sedi servizi socio-assistenziali	5.000,00
Fondo strategico territoriale 1^ classe di azioni	4.600.355,57
Fondo strategico territoriale 2^ classe di azioni	7.660.717,63
Totale	15.371.500,20

Che sono finanziati con

Rimborso Gestione Associata tributi e tariffe	11.427,00
Trasferimenti dai Comuni	4.600.355,57
Trasferimenti da Provincia Autonoma di Trento	7.660.717,63
Canoni Aggiuntivi Lett. E)	215.000,00
Canoni Aggiuntivi	204.000,00
Totale	12.691.500,20

A questi si aggiungono ulteriori spese in conto capitale in materia di edilizia pubblica, finanziate dai trasferimenti provinciali specifici, per un totale di euro 2.680.000,00.

STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COMPRESIVI ANCHE DI INVESTIMENTI ANCORA IN CORSO DI DEFINIZIONE

Il fondo pluriennale vincolato FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è composto da due quote distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità; tale quota sarà iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata,
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi; questa fattispecie è quella che prevede uno sfasamento di un anno tra spesa (anno n) ed entrata (anno n+1) ed è desumibile dal cronoprogramma degli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di spesa di investimento programmati.

Il fondo pluriennale non risulta ancora valorizzato nel bilancio 2020-2022 in quanto non sono state ancora assunti i provvedimenti di variazione di esigibilità previsti dalla normativa e non risultano registrati impegni pluriennali imputati con Fondo pluriennale vincolato.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI, PRECISANDO CHE I RELATIVI BILANCI CONSUNTIVI SONO CONSULTABILI NEL PROPRIO SITO INTERNET FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO PER GLI ENTI LOCALI DALL'ARTICOLO 172, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

Non ricorre la fattispecie.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

Con riferimento all'ente si riportano di seguito le principali informazioni riguardanti le società e la situazione economica risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Consorzi:

1) Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.

Codice fiscale: 01533550222

Attività prevalente: prestare ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore formativo, contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico.

Quota di partecipazione: 0,51%

Bilancio	Valore della produzione	Utile o perdita d'esercizio
2014	€ 3.484.994,00	€ 20.842,00
2015	€ 3.386.594,00	€ 178.915,00
2016	€ 3.935.093,00	€ 380.756,00
2017	€ 3.760.623,00	€ 339.479,00
2018	€ 3.906.831,00	€ 383.476,00

Società per Azioni:

1) Trentino Digitale S.p.A. (ex Informatica Trentina S.p.A.)

Codice fiscale: 00990320228

Società interamente pubblica che gestisce i servizi informatici, anche per la Comunità.

Attività prevalente: progettazione, sviluppo e gestione del Sistema Informativo Elettronico Trentino (SINET).

Quota di partecipazione: 0,2139%

Bilancio	Valore della produzione	Utile o perdita d'esercizio
2014	€ 47.788.236,00	€ 1.156.857,00
2015	€ 43.214.909,00	€ 122.860,00
2016	€ 41.220.316,00	€ 216.007,00
2017	€ 40.241.109,00	€ 892.950,00
2018	€ 59.650.400,00	€ 1.595.918,00

2) Trentino Riscossioni S.p.A.

Codice fiscale: 02002380224

società interamente pubblica che gestisce le procedure di riscossione ordinarie e coattive per il Servizio Tribute e Tariffe e coattive per tutti gli altri Servizi.

Attività prevalente: riscossione

Quota di partecipazione: 0,8233%

Bilancio	Valore della produzione	Utile o perdita d'esercizio
2014	€ 3.776.182,00	€ 230.668,00
2015	€ 4.099.950,00	€ 275.094,00
2016	€ 4.389.948,00	€ 315.900,00
2017	€ 4.854.877,00	€ 235.574,00
2018	€ 5.727.647,00	E 482.739,00

Partecipazioni indirette:

1) Centro Servizi Condivisi Società consortile a.r.l.

Codice fiscale: 02307490223

Prestazione di servizi ai consorziati – altri servizi di sostegno alle Imprese ai sensi della L.P. n. 27 del 27.12.2010 – art. 7 – comma 3 bis.

Controllata tramite:

- Informatica Trentina S.p.A.
- Trentino Riscossioni S.p.A.

Quota di partecipazione: 0,10%

Bilancio	Valore della produzione	Utile o perdita d'esercizio
2015	€ 46.402,00	€ 772,00
2016	€ 795.800,00	€ 0,00
2017	€ 1.121.460,00	€ 0,00
2018	€ 904.490,00	€ 0,00

Società a responsabilità limitata:

Il comma 3 dell'art. 8 della L.p. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai Comuni e dalle Comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie Locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia."

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d’Intesa per l’individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia Autonoma di Trento e Consiglio delle Autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”.

L’Assemblea della Comunità – con propria deliberazione n. 5 dd. 23 marzo 2015 – ha approvato quindi il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, comprensivo della relazione tecnica e il Consiglio della Comunità con propria deliberazione n. 26 dd. 28.09.2017 ha approvato la “revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 comma 10 L.P. 29.12.2016 n.19 e art. 24 D.Lgs 19.08.2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs 16.06.2017 n. 100 – Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute.

A seguire, con Decreto del Presidente n. 1 dd. 31 marzo 2016 è stata approvata la Relazione dd. 30.03.2016 sui risultati conseguiti a seguito del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Comunità. Da ultimo, con Decreto del Presidente n. 1 dd. 23 marzo 2017 è stata approvata la Relazione dd. 23.03.2017 sui risultati conseguiti a seguito del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Comunità, quale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie storicizzata al 23 settembre 2016.

L’approvazione del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUEL sulle società partecipate) ha imposto nuove valutazioni in merito all’opportunità / necessità di razionalizzare le partecipazioni degli enti locali in organismi gestionali esterni. Occorrerà peraltro attendere, prima dell’adozione delle necessarie azioni, l’approvazione di un’eventuale normativa provinciale volta ad adeguare la normativa vigente e/o chiarire l’ambito di applicazione della normativa nazionale sulla base delle disposizioni di cui al D. Lgs. 266/92.

Con deliberazione n. 26 di data 28 settembre 2017 si è provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 e ex art. 7, comma 10, della L. p. 16/2016.

Con tale provvedimento si è data evidenza che non sussistono ragioni per l’alienazione o la razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalla Comunità.

Annualmente viene approvato dal Consiglio di Comunità apposito provvedimento con il quale viene effettuata una ricognizione periodica delle partecipazioni confermando o meno gli elementi per il mantenimento delle stesse.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L’INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO.

Anche per il 2020, vista la lista dei lavoratori che hanno chiesto il coinvolgimento in lavori socialmente utili, secondo le previsioni dell’intervento 19 del Documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2015-2018, emerge una sostanziale invariabilità del numero di iscritti, con una rilevante presenza di persone invalide o segnalate dai Servizi sociali territoriali. Da qui la volontà della Comunità di proseguire anche nel 2020₁₆

l'esperienza degli scorsi anni, proponendo la creazione di quattro squadre a valenza sovracomunale per le manutenzioni ambientali, oltre a una dedicata agli interventi straordinari di riordino degli archivi. Proseguirà inoltre l'impiego di otto lavoratrici nel progetto pluriennale nei lavori socialmente utili in particolari servizi ausiliari di tipo sociale ed uno nell'intervento 20 (L. 68/1999).